

**COMUNE
DI LAJATICO**



**REGOLAMENTO
TARI**

Articolo 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del decreto legislativo 15.12.1997, n. 446.
2. Il presente regolamento disciplina l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), ai sensi dell'art. 1, commi 641 e seguenti, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, conformemente alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e successive modifiche ed integrazioni, nonché al D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 116.

Articolo 2

DEFINIZIONE DI RIFIUTO

1. La definizione e la classificazione dei rifiuti urbani e speciali è disciplinata dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152 (TUA) come modificato dal D. Lgs 116/2020 e successive modificazioni e integrazioni.

Articolo 3

PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

1. Presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, siti nel territorio del Comune.
2. Si intendono per:
 - a) locali, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse su almeno tre lati, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
 - b) aree scoperte, le superfici prive di edifici o di strutture edilizie e gli spazi circoscritti che non costituiscono locale;
 - c) utenze domestiche, le superfici adibite a civile abitazione;
 - d) utenze non domestiche, le restanti superfici.
3. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica, costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare alle pubbliche autorità.
4. I locali destinati a box o garage che non siano pertinenza di abitazioni non predisposte all'uso ai sensi del comma precedente rientrano sempre nella presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti, anche in deroga alle disposizioni contenute nel comma precedente.

5. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani non comporta esonero o riduzione della TARI, salvo quanto indicato all'articolo 15 relativo alle riduzioni.

Articolo 4 ESCLUSIONI

1. Sono escluse dalla TARI:
- a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili di civili abitazioni (es. parcheggi, balconi, terrazze, cortili, patii, portici, tettoie, aree a verde, giardini, lastricati solari);
 - b) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili diversi dalle civili abitazioni, ad eccezione delle aree scoperte operative, cioè delle aree sulle quali è esercitata l'attività economica (sono quindi escluse ad es. le aree di transito, le aree non presidiate dall'uomo, le aree verdi, i parcheggi gratuiti per clienti); restano inoltre soggette a TARI le aree scoperte che non costituiscono accessorio o pertinenza di locali tassabili (es. campeggi, distributori di carburanti, banchi di vendita all'aperto, sale da ballo all'aperto);
 - c) le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del Codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;

Articolo 5 SOGGETTI PASSIVI

1. Soggetto passivo è chiunque, persona fisica o giuridica, possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, siti nel territorio del Comune.
2. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
3. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal proprietario o dal titolare del diritto di usufrutto, uso, abitazione o superficie dei locali e delle aree.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Articolo 6 SOGGETTO ATTIVO

1. È soggetto attivo del tributo il Comune per gli immobili che insistono sul suo territorio.

Articolo 7 BASE IMPONIBILE

1. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 647 della Legge 147/2013, per tutte le unità immobiliari, la superficie di cui al comma 2, ai sensi dell'articolo 1, comma 645 della Legge 147/2013, è pari a quella calpestable, con esclusione di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente (ad es. mediante copia di contratti di smaltimento, di formulari di trasporto rifiuti regolarmente firmati a destinazione, ecc.). La superficie calpestable viene misurata come segue:
 - La superficie dei locali assoggettabili a TARI è misurata al netto dei muri; le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale;
 - La superficie delle aree esterne assoggettabile a TARI è misurata sul perimetro interno delle stesse, al netto di eventuali costruzioni su di esse insistenti;
 - La superficie dei locali e delle aree assoggettabili a TARI è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga (ad esempio planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale) ovvero da misurazione diretta. Per la sua determinazione si può tenere conto di quella risultante dall'atto di provenienza o dal contratto di affitto, se si tratta di aree di proprietà privata, ovvero dall'atto di concessione se si tratta di aree di proprietà pubblica;
 - Nel calcolare il totale delle superfici, le frazioni di metro quadrato inferiori a 0,50 (zero/cinquanta) metri quadrati vanno trascurate, quelle superiori vanno arrotondate al metro quadrato superiore.

Articolo 8 DETERMINAZIONE E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE

1. La gestione dei rifiuti, attività "di pubblico interesse", comprende la raccolta, il trasporto, il riciclaggio, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani, nonché lo spazzamento stradale.
2. Il servizio di gestione dei rifiuti è svolto con le modalità di cui al contratto di servizio stipulato con il gestore.
3. La tariffa è determinata sulla base del metodo normalizzato approvato con D.P.R. 27.04.1999, n. 158, come integrato dal presente Regolamento, suddivisa in quota fissa e quota variabile e articolata in utenze domestiche e non domestiche.
4. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani.
5. In particolare, il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti ed ai relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del Decreto

Legislativo 13/01/2003, n. 36, individuati in base ai metodi tariffari definiti dall'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA).

6. Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
7. Nella determinazione dei costi del servizio si tiene anche conto delle risultanze dei fabbisogni standard relativi allo specifico servizio, ove approvate in tempo utile.
8. A norma dell'art. 1, comma 655, della Legge 27/12/2013, n. 147 il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali, parametrato al contributo di cui all'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.
9. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani sono determinati annualmente dal piano economico finanziario di cui all'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.
10. Le tariffe TARI sono approvate dal Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani. Ai sensi dell'art. 1 comma 169 della legge n. 296/06, le tariffe, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine appena indicato, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata deliberazione nel termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente. Per il ripristino degli equilibri di bilancio si applica la deroga prevista dall'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e le tariffe possono essere modificate, entro il termine stabilito dall'art. 193 del Decreto Legislativo 20 agosto 2000, n. 267.
11. È fatta salva l'applicazione del TEFA, tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del Decreto Legislativo 30/12/1992, n.504.
12. Il TEFA è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili a TARI ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia/Città metropolitana.
13. Il versamento del TEFA è effettuato contestualmente al pagamento della TARI, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

Articolo 8 bis **PIANO FINANZIARIO MTR 2**

1. I gestori predispongono il PEF e lo inviano all'Ente Territorialmente Competente ai fini della determinazione delle entrate tariffarie per l'erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dei singoli servizi che lo compongono, il quale trova applicazione per le annualità 2022, 2023, 2024 e 2025 in conformità al Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio, di cui all'Allegato A della deliberazione 3 agosto 2021 n. 363/2021/R/RIF.

2. Il piano economico finanziario di cui al comma 7.1 della deliberazione 363/2021, nonché quello di cui al comma 7.2 della medesima deliberazione, sono soggetti ad aggiornamento biennale secondo la procedura disciplinata nella medesima deliberazione all'articolo 8, e sono corredati dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:
 - a) una dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
 - b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile;
 - c) eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente, di cui al 7.1, ovvero dal soggetto competente di cui comma 7.2 del MTR-2
3. Gli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2 della deliberazione 363/2021, fermi restando i necessari profili di terzietà rispetto al gestore, come precisati all'Articolo 28 del MTR-2, validano le informazioni fornite dal gestore medesimo e le integrano o le modificano secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio. La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni.
4. La determinazione delle entrate tariffarie avviene sulla base di dati certi, verificabili e desumibili da fonti contabili obbligatorie, nonché in funzione della copertura di oneri attesi connessi a specifiche finalità di miglioramento delle prestazioni.
5. Le entrate tariffarie determinate per ciascuna delle annualità 2022, 2023, 2024 e 2025 non possono eccedere quelle relative all'anno precedente, più del limite alla variazione annuale, che tiene conto, ai sensi dell'Articolo 4 del MTR-2:
 - a) del tasso di inflazione programmata;
 - b) del miglioramento della produttività;
 - c) del miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti;
 - d) delle modifiche del perimetro gestionale, con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi.

Articolo 9 CATEGORIE DI UTENZA

1. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica.
2. I costi sono attribuiti ai due tipi di utenze in percentuale nella proporzione dettata dalla scelta dei coefficienti e dall'elaborazione delle tariffe

Articolo 10 UTENZE DOMESTICHE – CALCOLO DELLA TARIFFA

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrata al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del DPR 27 aprile 1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del DPR 27-4-1999, n. 158.
3. La TARI è applicata a carico dell'intestatario del foglio di famiglia anagrafico, nel caso in cui l'occupante dei locali sia ivi residente, o a carico di chi ha comunque a disposizione i locali negli altri casi.
4. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune, salvo i casi previsti dal successivo comma. In particolare, il numero degli occupanti è quello risultante in anagrafe al primo di gennaio dell'anno di riferimento o, per le nuove utenze, alla data di apertura. Le variazioni intervenute successivamente avranno efficacia a partire dall'anno seguente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad esempio le colf che dimorano presso la famiglia. Sono inoltre considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove.
5. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'Estero e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche, si assume come numero degli occupanti un valore d'ufficio pari a 1 (una) unità. Resta ferma la responsabilità di dichiarare all'ufficio gli effettivi occupanti stabilmente domiciliati.
6. I fondi, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative. In caso di conduzione da parte di persona giuridica i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche.
7. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.
8. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.
9. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

Articolo 11

UTENZE NON DOMESTICHE – CALCOLO DELLA TARIFFA

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato 1, del DPR 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.
4. Per le utenze non domestiche l'Ente potrà provvedere a stipulare un'apposita convenzione con l'utenza stessa, con le specifiche di servizio ed economiche adeguate alle esigenze dell'utenza.
5. Le utenze non domestiche si dividono in base alle categorie individuate annualmente con la delibera di approvazione delle tariffe.
6. I locali e le aree eventualmente adibiti ad usi non espressamente indicati nella classificazione di cui al precedente comma, vengono associati ai fini dell'applicazione della tariffa alla classe di attività che presenta con essi maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e quindi della connessa produzione di rifiuti
7. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio.
8. In caso di utenze non domestiche che comprendono diverse attività non utilizzabili singolarmente, l'Ufficio, dopo le opportune verifiche, applica la tariffa prevalente identificandone l'attività principale.
9. Alle unità immobiliari domestiche in cui sia esercitata anche un'attività economica o professionale, qualora non sia distinguibile la superficie destinata all'attività da quella destinata all'uso domestico, è applicata la tariffa dell'uso prevalente.

Articolo 12

PERIODI DI APPLICAZIONE DELLA TARI

1. La TARI è dovuta limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.
2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.
3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.

4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa, producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 19, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

Articolo 13 TARIFFA GIORNALIERA

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti urbani prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero, fatta eccezione per le occupazioni di aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, soggette al canone di cui all'art. 1, comma 837, della Legge 27/12/2019, n. 160.
2. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale della tassa, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale del 50%.
4. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del canone di cui all'art. 1, comma 816, della Legge 27/12/2019, n. 160. Il pagamento del tributo avviene contestualmente al pagamento del sopra citato canone.
5. Per tutto quanto non previsto dai commi precedenti, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative alla tassa annuale.
6. In caso di occupazione abusiva la TARI giornaliera è recuperata unitamente alla sanzione, agli interessi ed accessori. Per l'accertamento, il contenzioso, e le sanzioni si applicano le norme previste per la tassa annuale, in quanto compatibili.

Articolo 14 ESCLUSIONE PER INIDONEITÀ A PRODURRE RIFIUTI

1. Non sono soggetti alla TARI i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:
 - a) le unità immobiliari adibite a civili abitazioni prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;
 - b) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;

- c) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, silos e simili. È comunque soggetto alla TARI il vano caldaia delle abitazioni;
 - d) soffitte e sottotetti, limitatamente al 50% dell'intera superficie indipendentemente dall'altezza. Le soffitte e i sottotetti raggiungibili esclusivamente da botole di accesso, si considerano interamente esenti;
 - e) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;
 - f) unità immobiliari oggettivamente inutilizzabili (inabitabili, inagibili, senza allacciamenti ai servizi);
 - g) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
 - h) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
 - i) le aree scoperte di impianti di distribuzione di carburanti non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile ovvero le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi ovvero le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio;
 - j) le superfici adibite all'allevamento di animali;
 - k) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e patate, legnaie e fienili;
 - l) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private in cui si producono esclusivamente rifiuti speciali e/o pericolosi;
 - m) gli edifici adibiti in via permanente ed esclusiva all'esercizio di qualsiasi culto religioso, escluse in ogni caso le abitazioni dei ministri di culto, ed i locali utilizzati per attività non strettamente connesse al culto stesso.
2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.
3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dalla TARI ai sensi del presente articolo, la stessa verrà applicata per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni.

Articolo 14 bis

ESCLUSIONE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI NON CONFERIBILI AL PUBBLICO SERVIZIO

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori. Sono rifiuti speciali i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione. Sono altresì rifiuti speciali i rifiuti prodotti dalle attività connesse a quelle agricole di cui all'art. 2135 del codice civile. Nel caso delle attività di produzione industriale, sono di norma soggetti al tributo i locali aventi destinazioni diverse dal reparto di lavorazione e dai magazzini di cui al successivo articolo.
2. Non sono, in particolare, soggette a tariffa:
 - a. le superfici adibite all'allevamento di animali;
 - b. le superfici agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del Codice Civile, e della pesca
 - c. le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti infetti da malattie infettive.
3. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:
 - a. indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice EER;
 - b. comunicare entro il mese di maggio dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici EER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.

Articolo 14 ter

INDIVIDUAZIONE DI ULTERIORI SUPERFICI CON PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI

1. In attuazione della prima parte del terzo periodo del comma 649 dell'articolo 1 della Legge 147/2013, si individuano, quali aree di produzione di rifiuti speciali quelle parti di superfici dei locali e/o delle aree scoperte operative detenute generalmente dagli operatori economici ricadenti nella categoria 14 di cui al DPR 158/99, ovvero quelle parti di superfici dei locali e/o delle aree scoperte operative ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.

2. In attuazione della seconda parte del terzo periodo del comma 649 dell'art. 1 della Legge 147/2013, si individuano, quali magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegate all'esercizio della attività produttive, quei locali destinati esclusivamente a magazzini adibiti a deposito temporaneo delle materie prime e/o merci purché intermedi e strettamente funzionali al ciclo produttivo esercitato dalle attività industriali di cui alla categoria 14 del DPR 158/99, nonché fisicamente contigui alle aree di lavorazione ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.
3. Al fine dell'applicazione del comma 2, si precisa che:
 - a. il termine "merci" deve intendersi quale materiale necessario al ciclo produttivo e non prodotti finiti e/o semilavorati pronti per la loro commercializzazione;
 - b. sono esclusi dall'ambito applicativo del presente articolo i magazzini di prodotti finiti e/o semilavorati in quanto funzionalmente collegati all'attività di commercializzazione e non di lavorazione.
4. A pena di decadenza dell'esclusione prevista dal presente articolo, l'azienda interessata dovrà presentare apposita dichiarazione, nei modi e nei tempi previsti dal successivo articolo 19, nella quale dichiarerà le superfici delle aree di produzione di cui al comma 1 e le superfici dei magazzini di cui al comma 2.

Articolo 15 RIDUZIONI PER LIMITATO SERVIZIO

1. La tariffa è ridotta dell'80% in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.
2. Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, la tariffa è ridotta del 70% in caso di distanza, dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita, superiore a 200 metri. La distanza è misurata considerando la linea retta che intercorre tra il cassonetto dei rifiuti e i locali posseduti o detenuti dall'utente. Non usufruisce del beneficio l'utenza servita dal servizio di raccolta domiciliare.

Articolo 16 RIDUZIONI PER UTENZE DOMESTICHE

1. La quota variabile della tariffa viene ridotta del 30% in caso di:

- a. abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria/variazione, indicando l'abitazione di residenza e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o comodato; tale riduzione non si cumula con la riduzione prevista per unico occupante;
 - b. abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero.
2. Ai sensi dell'art. 1, comma 48, della Legge 30/12/2020, n. 178, è riconosciuta una riduzione di 2/3 del tributo ad una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia.
 3. La quota variabile della tariffa viene ridotta del 10% per le utenze domestiche dei cittadini residenti che praticano il compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani con trasformazione biologica mediante l'utilizzo del biocomposter. Il biocomposter è fornito dall'amministrazione comunale alle utenze domestiche, previa apposita istanza da presentare all'ufficio ambiente del Comune. È possibile l'utilizzo di un biocomposter di proprietà del cittadino, con caratteristiche simili a quello fornito dal comune. L'amministrazione comunale controlla i biocomposter e procede con la revoca della riduzione in caso di non corretto utilizzo degli stessi.
 4. Le riduzioni tariffarie sopra indicate competono su istanza dell'interessato e decorrono dall'anno successivo a quello della richiesta, salvo che non siano domandate contestualmente alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione o di variazione tempestivamente presentata, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. Le stesse cessano comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la loro fruizione, anche se non dichiarate.
 5. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate. Il cumulo delle riduzioni e agevolazioni non può comunque superare l'80% del tributo dovuto.

Articolo 17

RIDUZIONI PER UTENZE NON DOMESTICHE

1. I locali destinati ad attività agrituristica sono assoggettati a tassazione con una riduzione pari al 15% rispetto alla tariffa fissa e variabile prevista per le attività

alberghiere con o senza ristorazione. Rimane impregiudicato il diritto di ottenere la piena detassazione sia per la tariffa fissa, sia per la tariffa variabile laddove sia dimostrato l'autosmaltimento di tutte le frazioni di rifiuto incluse quelle riconducibili all'elenco dei rifiuti urbani di cui all'allegato L quater del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152 come modificato dal D. Lgs 116/2020 e successive modificazioni e integrazioni; in tal caso è vietato ogni conferimento di rifiuti al sistema di raccolta comunale e la violazione di tale divieto comporterà il recupero della tassazione con riferimento a tutti i locali in cui la predetta attività è svolta.

2. La tariffa è ridotta del 20% per le utenze non domestiche che dimostrino di aver sostenuto spese per interventi tecnico-organizzativi che abbiano determinato una accertata minore produzione dei rifiuti oppure un pretrattamento volumetrico o selettivo che agevoli la gestione e/o il recupero da parte del gestore del pubblico servizio.
3. Le riduzioni tariffarie sopra indicate competono su istanza dell'interessato e decorrono dall'anno successivo a quello della richiesta, salvo che non siano domandate contestualmente alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione o di variazione tempestivamente presentata, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. Le stesse cessano comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la loro fruizione, anche se non dichiarate.
4. La tariffa è ridotta, attraverso l'abbattimento della quota variabile, di una percentuale massima fino al 100% per l'utenza non domestica in proporzione alle quantità di rifiuti urbani che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo mediante specifica attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di riciclo. La riduzione è calcolata sulla base della quantità effettivamente avviata al riciclo, rapportata ai quantitativi calcolati in base ai coefficienti di produzione. La quantità di rifiuti urbani effettivamente avviata al riciclo è riscontrata a consuntivo dal modello unico di denuncia (M.U.D.) riferita all'anno precedente a quello nel quale viene applicata la riduzione; mentre i quantitativi calcolati in base ai coefficienti di produzione, saranno determinati in base ai Kd di riferimento ed indicati nel Piano Economico Finanziario approvato dal Consiglio Comunale dell'anno d'applicazione della riduzione. A pena di decadenza, il produttore deve presentare, entro il 30 Aprile di ciascun anno, apposita istanza di riduzione su modello messo a disposizione dal Comune o dal Concessionario, unitamente al modello unico di denuncia (M.U.D.) sottoscritto ed al contratto stipulato con la società che effettua il riciclo ed i formulari di identificazione dei rifiuti.
5. Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano rifiuti speciali, stante la contestuale produzione anche di rifiuti urbani, l'individuazione delle stesse è effettuata in maniera forfettaria applicando una riduzione del 50%.
6. In ogni caso, l'importo della riduzione applicata in ciascun anno non può essere superiore al costo complessivamente sostenuto dall'azienda per l'autosmaltimento

dei rifiuti speciali nell'anno precedente, ad eccezione delle nuove attività per le quali, esclusivamente per il primo anno, verrà applicata interamente la percentuale di riduzione forfettaria spettante per la categoria di pertinenza; la mancata consegna da parte dell'azienda al Comune, della documentazione attestante i costi sostenuti per lo smaltimento dei rifiuti speciali entro il mese di aprile dell'anno successivo, provocherà la rideterminazione dell'importo dovuto per il primo anno con disapplicazione della riduzione e ne precluderà il beneficio anche per l'anno successivo.

7. La tariffa è ridotta del 30% per le utenze non domestiche con attività ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, con le seguenti condizioni:
 - a) l'utilizzo non superiore 183 giorni nel corso dell'anno solare;
 - b) le condizioni di cui sopra risultino dalla licenza o da altra autorizzazione amministrativa rilasciata dai competenti organi.

Articolo 17-bis

RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE IN CASO DI USCITA DAL SERVIZIO PUBBLICO

1. Ai sensi dell'art. 198 comma 2-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
2. Ai sensi dell'art. 238 comma 10 del d decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani e che li conferiscono a recupero al di fuori del servizio pubblico di raccolta sono escluse dalla corresponsione della componente variabile della tariffa, fermo restando il versamento della parte fissa della tariffa.
3. Per le utenze non domestiche di cui al comma 1, la scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal Gestore del servizio pubblico deve essere effettuata per un periodo non inferiore a due anni.
4. Per consentire la corretta programmazione dei servizi pubblici, l'utenza non domestica che intende avvalersi della facoltà di cui al presente articolo e avviare a recupero i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico deve darne comunicazione preventiva via PEC al Comune entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.
5. Per comunicare la scelta di cui al comma 4, il contribuente è tenuto alla presentazione di una comunicazione redatta secondo il modello predisposto dal Comune, sottoscritta dal legale rappresentante, nella quale devono essere indicati, l'ubicazione degli immobili di riferimento e le loro superfici tassabili, il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO, i quantitativi stimati dei rifiuti da avviare a recupero che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico.
6. Alla comunicazione deve essere allegata la documentazione, anche mediante una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui al D.P.R. n. 445/2000,

comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale con il soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti. Tale comunicazione è valida anche quale dichiarazione di variazione ai fini della TARI.

7. La mancata presentazione della comunicazione di avvio autonomo a recupero di cui al comma 5 entro i termini di legge, è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico.
8. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione di avvalersi di operatori privati, devono comunicarlo tramite PEC al Gestore e per conoscenza al Comune, fatte salve ulteriori indicazioni del Gestore medesimo, entro la data del 30 giugno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. Il Gestore comunica l'eventuale non accoglimento dell'istanza entro 30 giorni dalla ricezione della stessa dandone comunicazione anche al Comune. Decorso tale termine, in assenza di comunicazioni del Gestore, l'istanza si intende accolta.
Entro il 31 gennaio di ciascun anno l'utenza non domestica che ha conferito i propri rifiuti urbani a recupero al di fuori del servizio pubblico, deve comunicare al Comune tramite PEC o altro strumento telematico in grado di assicurare la certezza e la verificabilità dell'avvenuto scambio di dati, e per conoscenza al Gestore del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, utilizzando specifico modello predisposto dal Comune, almeno le seguenti informazioni, fatte salve ulteriori indicazioni del Gestore medesimo:
 - a) i dati identificativi dell'utente, tra i quali: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA codice utente;
 - b) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente;
 - c) i dati identificativi dell'utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia di attività svolta;
 - d) i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica (distinti per codice EER);
 - e) i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica (distinti per codice EER), effettivamente avviati a recupero o riciclo al di fuori del servizio pubblico con riferimento all'anno precedente, quali risultanti dalla/e attestazione/i rilasciata/e dal/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero dei rifiuti stessi che devono essere allegate alla documentazione presentata;
 - f) i dati identificativi dell'impianto/degli impianti di recupero cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, localizzazione, attività svolta), allegando attestazione rilasciata dal soggetto che ha effettuato l'attività di recupero dei rifiuti stessi, che deve contenere anche i dati dell'utenza cui i rifiuti si riferiscono e il periodo durante il quale ha avuto luogo l'operazione di recupero.
9. Entro 60 giorni lavorativi dalla data di ricevimento di tale documentazione, il Comune comunica all'utenza non domestica l'esito della verifica.
10. Il Comune ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta

ed alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, il Comune provvede al recupero della tariffa dovuta fatta salva la possibilità di prova contraria da parte dell'utente e si applicano le sanzioni previste dal regolamento e dalle norme, ferme restando le previsioni in caso di più gravi violazioni.

11. La parte variabile viene esclusa o ridotta in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta nei termini previsti dal presente regolamento, ovvero quando non sia dimostrato il totale recupero dei rifiuti dichiarati, il Comune provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tassazione.

Articolo 18 AGEVOLAZIONI E ESENZIONI

1. Il Comune al fine di perseguire una politica sociale intesa ad aiutare le categorie più disagiate, introduce le seguenti agevolazioni:
- a. esenzione dalla quota variabile della TARI, previa presentazione d'istanza per:
 - nuclei familiari che abbiano al proprio interno una persona con handicap grave certificato ai sensi della Legge 5 febbraio 1992 n. 104, non tenuta presso strutture pubbliche o private;
 - nuclei familiari che abbiano al proprio interno una persona invalida al 100%, non tenuta presso strutture pubbliche o private;
 - b. esenzione quota variabile dalla TARI per le abitazioni occupate da una sola persona di età superiore a 65 anni, con un reddito inferiore al reddito da pensione minima, oltre eventualmente a quello della sola abitazione principale;
 - c. riduzione quota variabile del 50% della TARI per le abitazioni occupate da persone di età superiore a 65 anni, con un reddito pro-capite inferiore al reddito da pensione minima, oltre eventualmente a quello della sola abitazione principale;
 - d. esenzione dalla TARI per nucleo familiare con particolare situazione di disagio socio/economico a seguito di presentazione di una relazione dei servizi sociali e di un parere tecnico dell'ufficio tributi sulla capacità contributiva;
 - e. esenzioni dalla TARI:
 - associazioni di pubblica assistenza e beneficenza pubblica;
 - locali destinati a convivenze, conventi, convitti, collegi, istituti assistenziali, utilizzati da ONLUS o altre organizzazioni senza fine di lucro.
 - f. esenzione dalla TARI per le utenze non domestiche di nuova istituzione alla prima annualità di esercizio, riduzione del 50% per il secondo anno e del 25% per il terzo anno. Fermo restando l'obbligo di denuncia, la riduzione non trova applicazione per le utenze non domestiche relative a subentri o trasferimenti di attività commerciale.
 - g. Per le utenze non domestiche, i soggetti che esercitano, a titolo principale,

attività di bar e/o circoli ricreativi che dichiarano al Comune di non avere installato, di non installare o di aver disinstallato apparecchi di video poker, slot videolottery o altri apparecchi con vincita in denaro, è applicata una del 30% sulla parte variabile della tariffa del tributo. La riduzione è concessa annualmente dietro presentazione di una dichiarazione della sussistenza dei requisiti di cui sopra, da presentare al Comune entro il 31 agosto, a pena di decadenza; in caso di disinstallazione, la riduzione decorre dalla data di effettiva degli apparecchi. Quando cessano le condizioni che hanno permesso di beneficiare della riduzione, il beneficiario è tenuto a comunicare tale variazione: gli effetti della cessazione del beneficio decorrono dalla data i cui è intervenuta la variazione.

2. Le agevolazioni tariffarie sopra indicate competono a richiesta dell'interessato e decorrono dall'anno successivo a quello della richiesta, salvo che non siano domandate contestualmente alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione o di variazione tempestivamente presentata, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. Le stesse cessano comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la loro fruizione, anche se non dichiarate.
3. Le agevolazioni di cui sopra sono finanziate con risorse proprie del bilancio comunale.

Articolo 19

DICHIARAZIONE RELATIVA ALL'ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO, VARIAZIONE O CESSAZIONE DELLA DETENZIONE O OCCUPAZIONE DEI LOCALI SOGGETTI AL TRIBUTO

1. I soggetti passivi del tributo presentano la dichiarazione relativa alla TARI entro il termine di 90 giorni solari rispetto alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo, rispetto alla data di variazione del possesso o della detenzione dei locali e delle aree, oppure rispetto alla data di cessazione del possesso o della detenzione dei locali e delle aree soggette al pagamento del tributo. Le richieste di cui all'articolo 238, comma 10, del decreto legislativo 152/06 devono essere presentate ai sensi del decreto legge 41/21 entro il 30 giugno di ciascun anno.
2. La dichiarazione deve essere presentata utilizzando il modello predisposto dal comune e disponibile sul sito istituzionale dello stesso nella sezione TARI trasparenza rifiuti.
3. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro i termini sopra indicati.

4. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (TARSU), e del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES).
5. Il verificarsi o il cessare del presupposto per l'assoggettamento al tributo determina l'obbligo per il soggetto passivo di presentare apposita dichiarazione di inizio o fine occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree soggette. Tale obbligo è esteso anche alle richieste per l'ottenimento delle riduzioni ed esenzioni nonché alla loro cessazione.
6. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti/detentori o possessori.
7. Non comporta obbligo di presentazione della dichiarazione di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare.
8. Oltre a quanto previsto dalle norme generali inerenti alla dichiarazione Tari, la stessa deve contenere anche i seguenti elementi:

Utenze domestiche

- a) generalità dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza;
- b) recapito di posta elettronica del contribuente;
- c) generalità del soggetto dichiarante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
- d) estremi catastali, indirizzo di ubicazione, superficie calpestabile (solo per i locali e le aree non soggette al criterio della superficie catastale) e destinazione d'uso dei singoli locali;
- e) per i residenti nel Comune il numero degli occupanti i locali, se diverso da quello risultante dal nucleo familiare;
- f) la data in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dell'immobile, adeguatamente documentata, anche mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/00;
- g) sussistenza di eventuali diritti all'ottenimento di riduzioni o esenzioni.

Utenze non domestiche

- a) denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ISTAT (ATECO) dell'attività prevalente, recapito di posta elettronica ordinaria e recapito di posta elettronica certificata;
- b) generalità del soggetto dichiarante, con indicazione della qualifica;
- c) persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
- d) estremi catastali, indirizzo di ubicazione, superficie calpestabile ed eventuale superficie non tassabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree dichiarati e loro partizioni interne;

- e) la data in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dell'immobile, adeguatamente documentata, anche mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/00;
 - f) sussistenza di eventuali diritti all'ottenimento di riduzioni.
9. Nel caso di decesso del contribuente i familiari conviventi o gli eredi dello stesso dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione TARI di cessazione entro il termine di cui al comma 1 del presente articolo.
 10. La dichiarazione, debitamente sottoscritta dal soggetto dichiarante, può essere consegnata o direttamente presso lo sportello fisico o a mezzo posta con raccomandata a/r o a mezzo posta elettronica ordinaria, allegando fotocopia del documento d'identità, oppure a mezzo PEC con sottoscrizione digitale del documento debitamente formato ai sensi del D.lgs 82/2005 oppure allegando copia del documento di identità. La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale.
 11. In ogni caso, ai soli fini delle attività di accertamento del tributo, si considerano tempestive le dichiarazioni presentate entro il 31 marzo dell'anno successivo rispetto alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo, rispetto alla data di variazione del possesso o della detenzione dei locali e delle aree, oppure rispetto alla data di cessazione del possesso o della detenzione dei locali e delle aree soggette al pagamento del tributo.
 12. Le richieste di cessazione del servizio producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la cessazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di cui al comma 11, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine.
 13. Le richieste di variazione del servizio che comportano una riduzione dell'importo da addebitare al contribuente producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di cui al comma 1, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine. Diversamente, le richieste di variazione che comportano un incremento dell'importo da addebitare all'utente producono sempre i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione.
 14. In caso di mancata presentazione della dichiarazione di cessazione TARI entro i termini di cui al precedente comma 11, il tributo non è dovuto per le annualità successive se il contribuente dimostra di non aver continuato l'occupazione/detenzione o il possesso dei locali e delle aree, ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.
 15. In deroga a quanto disposto dal comma 13, gli effetti delle richieste di variazione di cui all'articolo 238, comma 10, del d. lgs. n. 152/2006, decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della comunicazione.

Articolo 20 FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

Articolo 21 ACCERTAMENTO

1. Relativamente all'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all' 80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili alla TARI, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
3. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.

Articolo 22 VERSAMENTI

1. La tassa sui rifiuti è versata direttamente al Comune mediante modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
2. Il comune può prevedere il pagamento anche attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (PagoPa), oppure mediante altri sistemi di pagamento, inclusi quelli effettuati presso gli sportelli comunali tramite carta di credito o bancomat.
3. Il Comune provvede ad inviare al contribuente un avviso bonario con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è

applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze.

4. Le scadenze del pagamento sono definite annualmente dal Consiglio comunale o dalla Giunta comunale.
5. L'avviso di pagamento deve essere emesso almeno 20 giorni solari antecedenti la scadenza di pagamento della prima rata; laddove ciò non avvenga il pagamento potrà essere effettuato entro 20 giorni dal ricevimento degli avvisi di pagamento. È facoltà del contribuente versare la TARI in un'unica soluzione, avente scadenza coincidente con quella della prima rata o con le altre modalità stabilite dalla delibera che fissa le scadenze di pagamento. In caso di disguidi o ritardi nella ricezione degli avvisi bonari, fermo restando le scadenze di pagamento deliberate del Comune, il contribuente può richiedere l'invio dei predetti avvisi tramite posta elettronica o può ritirarli presso l'Ufficio TARI del Comune.
6. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.
7. Nel caso in cui l'importo da versare quale acconto risultasse inferiore al minimo stabilito, il dovuto sarà versato con la rata o il saldo immediatamente successivo.
8. Il comune garantisce la possibilità di ulteriore rateizzazione delle rate di cui al presente articolo nella misura di un numero di rate massimo pari al doppio di quelle stabilite per il pagamento ordinario ai seguenti soggetti:
 - a. agli utenti che dichiarino mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/00 di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico;
 - b. a ulteriori utenti che si trovino in condizioni economiche disagiate, individuati secondo i criteri eventualmente definiti dall'Ente territorialmente competente
 - c. qualora l'importo addebitato, a parità di presupposto imponibile, superi del 30% il valore medio riferito ai documenti di riscossione emessi negli ultimi due anni.
9. L'importo della singola rata rideterminata ai sensi del precedente comma non potrà essere inferiore ad una soglia minima pari a cento euro, fatta salva la possibilità per il gestore di praticare condizioni di rateizzazione migliorative indipendentemente dall'importo dovuto.
10. La richiesta di ulteriore rateizzazione da parte dell'utente che ne ha diritto deve essere presentata entro la scadenza del termine di pagamento riportato nel documento di riscossione utilizzando i moduli disponibili nella sezione TARI trasparenza rifiuti presente sul sito istituzionale del comune ovvero presso l'ufficio tributi comunale.

Articolo 23

RISCOSSIONE COATTIVA

1. Le somme liquidate dal Comune per tributo, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono rimosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente con le modalità di cui all'art. 1, commi 792 e seguenti della L. 160/2019 e s.m.i.

Articolo 24

SANZIONI ED INTERESSI

1. In caso di omesso o insufficiente versamento risultante dalla dichiarazione, si applica la sanzione del 30 per cento di ogni importo non versato. La medesima sanzione si applica in ogni ipotesi di mancato pagamento nel termine previsto; per gli omessi e tardivi pagamenti si applica il provvedimento operoso previsto dal comma 1 dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a novanta giorni, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta alla metà.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro. Se la dichiarazione è presentata entro 30 giorni dalla scadenza indicata all'art. 19 (60 giorni dalla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree) si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato.
3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 2 dell'articolo 21 del presente regolamento entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.
5. Le sanzioni di cui ai commi da 2 a 4 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
6. Sulle somme dovute per il tributo non versato alle prescritte scadenze si applicano gli interessi moratori nella misura pari al tasso legale vigente. Tali interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Articolo 25

RICHIESTE DI RIMBORSO E DI RETTIFICA DEGLI IMPORTI ADDEBITATI

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 164, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. In caso di procedimento contenzioso si intende come giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione quello in cui è intervenuta decisione definitiva.

2. L'istanza di rimborso deve essere presentata utilizzando i modelli di rettifica degli importi addebitati disponibili nella apposita sezione Trasparenza rifiuti presente sul sito istituzionale del comune.
3. Nel caso in cui gli importi inviati al contribuente siano inesatti, lo stesso, procede alla richiesta di rettifica degli importi addebitati utilizzando i modelli disponibili sul sito.
4. Le richieste di rimborso o di rettifica degli importi addebitati possono essere presentate anche senza l'utilizzo dei predetti moduli, a condizione che esse riportino, comunque, le seguenti informazioni:
 - a) il recapito postale, di posta elettronica o fax al quale inviare il reclamo;
 - b) i dati identificativi del contribuente: nome, cognome, codice fiscale, la ragione o denominazione sociale dell'utenza non domestica, con l'indicazione delle generalità della persona fisica che presenta il reclamo;
 - c) il recapito postale e/o l'indirizzo di posta elettronica;
 - d) il codice utente;
 - e) l'indirizzo e il codice utenza;
 - f) le coordinate bancarie/postali per l'eventuale accredito degli importi addebitati.
5. Il tempo di risposta motivata alle richieste scritte di rettifica degli importi addebitati, pari a sessanta giorni lavorativi, deve intendersi come il tempo intercorrente tra la data di ricevimento da parte del gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti della richiesta scritta di rettifica inviata dall'utente e la data di invio all'utente della risposta motivata scritta.
6. Il tempo di rimborso degli importi non dovuti è pari a centoventi giorni lavorativi, deve intendersi come il tempo intercorrente tra la data di ricevimento da parte del gestore della richiesta scritta di rettifica/rimborso inviata dall'utente relativa ad un documento di riscossione già pagato (o per il quale è stata richiesta la rateizzazione ai sensi dell'Articolo 22 del presente regolamento), e la data di accredito della somma erroneamente addebitata
7. Per i rimborsi relativi ad indebiti versamenti che si caratterizzano dall'assenza del presupposto d'imposta su cui si fonda la pretesa tributaria, gli interessi sulle somme rese decorrono dalla data di presentazione della relativa istanza.
8. Le eventuali compensazioni a debito o a credito sono disciplinate dal vigente Regolamento delle entrate e delle riscossioni.

Articolo 26 CONTENZIOSO

1. In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.

Articolo 27 DISPOSIZIONI FINALI ED EFFICACIA

1. Per la prima applicazione della TARI si considereranno valide tutte le denunce prodotte in precedenza ai fini della TARSU, opportunamente integrate con gli elementi in esse non contenuti. I suddetti elementi saranno ottenuti ricorrendo alle informazioni già presenti nelle banche dati a disposizione dell'ente, ove queste non siano sufficienti, per mezzo di apposite richieste presentate agli utenti, nel rispetto dei principi della L. 212/2000.
2. Le norme del presente regolamento si applicano in luogo di qualsiasi altra disposizione regolamentare con esse in contrasto.
3. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2023.
4. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa, in particolare in materia di rifiuti e in materia tributaria.
5. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.